

191/3

Il numero della sentenza della Ctp di Reggio Emilia

GIUSTIZIA FISCALE

Associazioni sportive:  
responsabile chi firma

▶ pagina 22

**Giustizia fiscale.** Sentenza della Ctp di Reggio Emilia

# Nello sport dilettantistico «risponde» solo chi firma

## LA DECISIONE

Non si può chiamare in causa un associato solo perché ha fatto parte del consiglio direttivo dell'ente

**Laura Ambrosi**

La responsabilità per i debiti tributari dell'associazione sportiva dilettantistica ricade su chi sottoscrive atti, dichiarazioni o modelli inviati all'agenzia delle Entrate. Non può essere chiamato a rispondere il semplice associato anche se ha fatto parte del consiglio direttivo dell'ente. La prova è in ogni caso a carico dell'amministrazione finanziaria, in assenza della quale l'atto è infondato. Ad affermarlo è la sentenza 191/3/2013 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia (presidente estensore Montanari).

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso a carico di un'associazione sportiva dilettantistica. Il Fisco, però, ha ritenuto di notificare l'atto a un associato considerato solidalmente obbligato con l'ente. A tal fine ha richiamato l'articolo 38 del Codice civile, in base al quale le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione rispondono delle obbligazioni anche personalmente e solidalmente.

Così il contribuente desti-

nario dell'atto l'ha impugnato in Ctp evidenziando la propria estraneità all'attività svolta dall'ente. L'agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio producendo alcuni documenti dai quali si sarebbe dovuto evincere che il destinatario della pretesa aveva preso parte alle decisioni in quanto membro del consiglio direttivo dell'associazione.

Sebbene per motivi in parte differenti, la Ctp ha ritenuto infondata la pretesa in quanto l'ufficio non aveva soddisfatto l'onere probatorio che le incombeva. Nel condividere l'orientamento della Cassazione, la pronuncia di Reggio Emilia ha ricordato che la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione non è connessa alla mera titolarità del potere di rappresentanza, ma si genera in relazione all'attività negoziale concretamente svolta e nei limiti delle obbligazioni assunte.

Più di recente, sempre i giudici di legittimità hanno richiamato tale principio e hanno ulteriormente evidenziato come la parte che invochi in giudizio questa responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione.

Nulla poi osta che ciò sia applicabile anche ai debiti d'imposta (sentenza 19486/2009). Il collegio ha quindi spiegato che sotto un profilo tributario

l'unico soggetto che può aver concretamente instaurato un rapporto con l'Agenzia è riconducibile a colui che ha sottoscritto atti, dichiarazioni o modelli inviati. L'ufficio, dunque, avrebbe dovuto documentare che il soggetto ritenuto responsabile avesse firmato i documenti inviati dall'associazione ovvero che fosse il "dominus" dell'ente.

L'interpretazione offerta dalla sentenza 191/3/2013 può tracciare la rotta nelle strategie difensive per sollevare la carente motivazione dell'atto in ordine alla riconducibilità della persona fisica all'operato dell'ente, solo in presenza della quale può esistere la responsabilità solidale. L'esperienza della pratica professionale dimostra, infatti, che talvolta gli uffici dell'amministrazione finanziaria notificano avvisi di accertamento delle associazioni direttamente a soggetti ritenuti solidalmente responsabili, senza però fornire alcuna spiegazione in merito. Poi, anche se solo in sede di costituzione in giudizio, gli uffici possono tendere a difendere il proprio operato richiamando il principio affermato in alcune pronunce di legittimità, secondo il quale il debito in capo all'associato è di carattere

accessorio rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, al pari di una garanzia fideiussoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**MASSIMA** “

Questo giudice, pur condividendo i principi di diritto su esposti, ritiene che gli stessi vadano ulteriormente precisati e focalizzati specificando che per i debiti di natura tributaria, stante la ratio della norma («chi agisce in nome e per conto dell'associazione risponde personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte dall'associazione nei confronti del soggetto con cui è venuto in rapporto») l'unico soggetto da ritenere logicamente responsabile, essendo l'unico venuto in contatto con l'Agenzia sia colui che abbia sottoscritto atti o dichiarazioni o modelli inviati all'Agenzia Ctp di Reggio Emilia, sentenza 191/3/13

